

## **TI\_GERICHTE 38.2010.27 vom 15. Februar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-02-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2010.27\\_d20100215](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2010.27_d20100215)

FR: TI\_GERICHTE 38.2010.27 du 15 février 2010

IT: TI\_GERICHTE 38.2010.27 del 15 febbraio 2010

### **Regeste**

Cassa ha a giusta ragione negato all'assicurato il diritto a indennità di disoccupazione in quanto non adempie il periodo minimo di contribuzione e perché, occupando una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non può comprovare la riscossione effettiva di uno stipendio

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

anni.” (Doc. VIII) 2.5. Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può che condividere la soluzione dell'amministrazione, per i motivi qui sotto esposti. Questo Tribunale rileva, innanzitutto, che, sia dal modulo “Domanda di indennità di disoccupazione” del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. 1), redatto dalla moglie e da lui firmato, sia da quello “Attestato del datore di lavoro” del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. 3), allestito dalla moglie, emerge che l'ultimo giorno di lavoro effettuato dall'interessato per la ditta \_\_\_\_\_ è stato il 31 dicembre 2008. Anche dall'“Estratto del conto individuale” dell'assicurato del 27 gennaio 2010 risulta che egli ha lavorato per la società citata negli anni 2006-2008 (cfr. doc. 5). Inoltre, in occasione dell'udienza del 16 settembre 2010 - allorquando il Presidente del TCA ha fatto presente all'assicurato che sia dal modulo “Domanda di indennità di disoccupazione” del 25 gennaio 2010, sia da quello “Attestato del datore di lavoro” del 25 gennaio 2010, emerge che il rapporto di lavoro è durato dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008 – il ricorrente stesso ha affermato che, in effetti, egli ha lavorato dieci anni (cfr. doc. VIII). Questo Tribunale constata peraltro che soltanto dopo avere ricevuto la decisione del

#### **E. 15**

febbraio 2010 che gli negava il diritto alle indennità (cfr. doc. 11) il ricorrente ha addotto di avere lavorato anche durante i primi mesi del 2009. Secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B). In sede di audizione testimoniale del 16 settembre 2010, la signora \_\_\_\_\_ ha precisato che nei primi mesi del 2009 l'assicurato ha svolto un'attività essenzialmente di natura amministrativa, consistente nel cercare di recuperare dei crediti scoperti, che sono poi finiti nella massa fallimentare (doc. VIII). Alla luce di questi ulteriori elementi e considerate le chiare indicazioni fornite

dall'assicurato e dal datore di lavoro il 25 gennaio 2010, il TCA ritiene che l'ultimo giorno di lavoro svolto dall'assicurato sia stato il 31 dicembre 2008 e che, di conseguenza, egli non possa comprovare il periodo minimo di contribuzione richiesto per avere diritto alle indennità di disoccupazione. Le attività da lui effettuate nei primi mesi del 2009 lo sono state nella sua veste di socio e gerente della \_\_\_\_\_ e non come dipendente della ditta. Il TCA concorda del resto con la Cassa anche a proposito del fatto che, quand'anche si volesse considerare che il rapporto di lavoro sia durato fino al 25 febbraio 2009, l'assicurato non avrebbe comunque diritto alle indennità di disoccupazione, alla luce del fatto che egli, gerente e socio della \_\_\_\_\_ e quindi da ritenere persona che occupa nella società una posizione analoga a quella di datore di lavoro, non è stato in grado di dimostrare di avere effettivamente percepito uno stipendio nei primi mesi del 2009. Come visto in precedenza, infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.). Ora, se è vero che secondo la giurisprudenza la mancanza della prova del versamento del salario non è sufficiente per negare il diritto all'indennità di disoccupazione, va tuttavia sottolineato che la prova del pagamento effettivo del salario costituisce comunque un indizio importante dell'esercizio di un'occupazione soggetta a contribuzione (cfr. al riguardo STF C 315/05 del 27 aprile 2007; STFA C 83/06 del 27 gennaio 2006). L'assicurato, pur avendone avuto la possibilità, non ha saputo comprovare la riscossione effettiva di uno stipendio nei primi mesi del 2009. Contrariamente a quanto avvenuto per il 2008 – anno in relazione al quale esistono agli atti copie di conteggi di retribuzione e relativi bonifici da prelevamento \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 9) – l'assicurato non è stato in grado di produrre alcun conteggio relativo ai primi mesi del 2009. Nemmeno in occasione della discussione di causa del 16 settembre 2010, del resto, egli ha potuto comprovare di avere effettivamente ricevuto un compenso per la sua attività nei primi mesi del 2009. Rispondendo al Presidente del TCA, che gli chiedeva se esistono per il 2009 bonifici analoghi a quelli del 2008, l'assicurato si è limitato a rispondere di non ricordare (doc. VIII). Al riguardo, il TCA sottolinea che, in occasione dell'audizione testimoniale del

## **E. 16**

settembre 2010, la signora \_\_\_\_\_, rispondendo ad un'esplicita domanda del Presidente del Tribunale, ha affermato di non avere trovato, nell'analisi di tutta la copiosa documentazione (venti classeurs) relativa alla società da lei passata in rassegna, delle pezze giustificative relative al versamento di un salario nei confronti dell'assicurato nei primi mesi del 2009 (doc. VIII). Ella ha, poi, espressamente indicato, rispondendo alla domanda del Presidente del TCA, di non avere visto il conto dal quale uscivano i soldi, rispettivamente quello nel quale entravano (doc. VIII). Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264

consid. 3b con riferimenti). Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata, che nega all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 22 gennaio 2010, va confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.